

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 85 del 2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. C. 1250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
<i>ERRATA CORRIGE</i>	187

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge n. 85 del 2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

C. 1250 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Antonello IANNARILLI (Pdl), *relatore*, ricorda che l'articolo 1, comma 376, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal Governo successivo a quello allora in carica, il numero dei ministeri è stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo originario. In

relazione al nuovo assetto strutturale in tal modo definito, si è reso tuttavia necessario provvedere, con il decreto-legge in esame, al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche per risolvere i conseguenti problemi applicativi e alcune incertezze interpretative.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione Agricoltura, ricorda che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel testo richiamato in vigore, individua dodici ministeri: tra questi il «Ministero delle politiche agricole e forestali».

Tale denominazione è stata modificata in quella di «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con l'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo articolo si disponeva, altresì, al successivo comma 9, che le funzioni in materia alimentare, elencate nell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientravano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si disponeva, ancora, al comma 9-*bis*, che il

Ministro dello sviluppo economico avrebbe esercitato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la vigilanza sui consorzi agrari. Infine, in base al disposto del comma 11, la denominazione « Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sostituiva, ad ogni effetto ed ovunque presente, la denominazione di « Ministero delle politiche agricole e forestali ».

Tuttavia, la medesima legge n. 244 del 2007, al comma 377, ha disposto che « a far data dall'applicazione, ai sensi del precedente comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri (...) ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ». Tale ultima disposizione potrebbe ingenerare dubbi e perplessità sulle effettive competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di politiche alimentari, già oggetto del citato comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181.

Per questi motivi, riterrebbe necessario che siano fatte salve le disposizioni contenute nei commi 9 e 9-bis del decreto-legge n. 181 del 2006, che ribadiscono l'attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attribuzioni, precisando altresì che tali funzioni concernono le attività di « prima trasformazione » dei prodotti agricoli. Ciò non reca oneri per il bilancio dello Stato in quanto non influisce né sul numero dei ministeri né sulle strutture amministrative interne.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO dà conto della discussione svolta presso l'altro ramo del Parlamento sulla questione ricordata dal relatore, ricordando che sul provvedimento in esame la Commissione Agricoltura ha espresso parere favorevole a condizione che sia specificato che sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006, con le quali si prevede l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, ripristinando le competenze precedentemente previste. Ricorda altresì che, nel corso del dibattito in Assemblea, il Governo ha accolto un ordine del giorno del senatore Benedetti Valentini volto ad impegnare il Governo medesimo a verificare la formula normativa più appropriata per risolvere positivamente ogni dubbio sull'argomento.

Desidera in proposito richiamare l'attenzione sulle conseguenze del mancato coordinamento legislativo. A titolo di esempio cita il caso di un produttore di olio che sarebbe obbligato a fare riferimento a due autorità distinte nel momento della raccolta o della premitura delle stesse olive.

Invita quindi la Commissione a voler condividere le esigenze esposte, come già accaduto al Senato.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame, anche per conoscere gli sviluppi del dibattito in sede di Commissione di merito.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO sottolinea che, su iniziativa del ministro Zaia, è allo studio in seno al Governo un emendamento in materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 giugno 2008, a pagina 121, prima colonna, alla quarta riga, deve intendersi aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Avverte che la risoluzione n. 7-00008 Beccalossi è stata sottoscritta anche dal deputato Mannino » e, a pagina 126, seconda colonna, alla trentottesima riga, il numero « 7-00008 » deve intendersi sostituito dal seguente numero: « 7-00009 ».